


CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA



Loano



Boissano



Balestrino

CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

Determinazione del Responsabile
della Centrale di Committenza Unica

N. 5 del 29.12.2016

OGGETTO: Accordo Quadro tramite affidamento diretto per fornitura e consegna di materiale edile per gli interventi di manutenzione da eseguirsi in economia da parte dei Comuni di Loano e Boissano. CIG 69073383A3.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Dicembre

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale con le quali i sotto indicati Comuni hanno approvato lo schema di convenzione per la gestione unificata del servizio di acquisto di beni e fornitura servizi "Centrale di Committenza Unica":

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Loano n. 11 del 22/03/2016
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Boissano n. 10 del 30/03/2016
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Balestrino n. 11 del 19/04/2016

RILEVATO che la convenzione di cui trattasi è stata firmata dai Sindaci dei Comuni convenzionati in data 08/07/2016;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Loano, capofila, n. 27/2016 con il quale il dr. Luigi Vallarino è stato nominato Responsabile della struttura operativa operante come "Centrale di Committenza Unica" e Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale stessa;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PREMESSO che:

- con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza Unica n. 1 del 13/12/2016 è stato indetto il procedimento ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. lgs. n. 50/2006 per la fornitura e consegna di materiale edile per gli interventi di manutenzione da eseguirsi in economia dal personale dipendente dei Comuni di Loano e Boissano, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) e

c) del D. Lgs. n. 50/2016;

- la fornitura viene affidata con contratto aperto per la durata di anni tre o fino alla concorrenza massima di € 39.900,00 Iva esclusa;

DATO ATTO che l'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dalla ditta aggiudicataria alle effettive quantità ordinate ed acquistate di volta in volta dai Comuni appaltanti per il periodo di validità dell'accordo, così suddivisi: € 30.900,00 afferenti al Comune di Loano ed € 9.000,00 afferenti al Comune di Boissano, come previsto nell'art. 3 del Disciplinare di Gara;

VISTO il verbale di gara del 28.12.2016, allegato al presente atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale, nel quale si verbalizza l'apertura dell'unica busta pervenuta e dal quale risulta aggiudicatario in via provvisoria la Ditta "Edilizia 16 S.R.L.S." di Loano, alle condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici e, in particolare:

- l'art. n. 36 comma 2 lett. a) – relativo all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
- l'art. n. 54 commi 1, 2, 3 – che regola gli accordi quadro e stabilisce che le stazioni appaltanti possano concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al codice stesso;

RITENUTO di aggiudicare definitivamente l'appalto e stipulare con l'impresa aggiudicataria l'"Accordo Quadro" alle condizioni previste nel Disciplinare di Gara allegato agli atti di gara, che sarà redatto sotto forma di scrittura privata e il cui schema si allega al presente provvedimento sub "B" per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa previste dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni meglio espresse nelle premesse

DI APPROVARE il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, allegato al presente provvedimento sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;

DI AGGIUDICARE in via definitiva la fornitura in oggetto mediante "Accordo Quadro" alla ditta "Edilizia 16 S.R.L.S." di Loano, alle condizioni previste dal Disciplinare di Gara giacente agli atti d'ufficio;

DI PRECISARE che la fornitura viene affidata per la durata di tre anni o fino alla concorrenza massima di € 39.900,00;

DI STIPULARE con la ditta "Edilizia 16 S.R.L.S." di Loano regolare "Accordo Quadro" sotto la forma di scrittura privata, a patti e condizioni risultanti dall'offerta di gara e dal Disciplinare di Gara espressamente accettato dalla ditta stessa;

DI APPROVARE lo schema di "Accordo Quadro" da stipulare con la ditta "Edilizia 16 S.R.L.S." di Loano, allegato sub "B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la spesa trova copertura all'interno degli impegni di spesa che verranno assunti sui competenti capitoli di ciascuno dei Comuni aderenti all'Accordo Quadro di cui trattasi;

DI DARE ATTO di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

DI PRECISARE che le richieste di ordine, firmate dai responsabili dei servizi:

- per il Comune di Loano: saranno trasmesse alla ditta aggiudicataria per tramite dell'Ufficio Acquisti per via telematica;
- per il Comune di Boissano: saranno trasmesse alla ditta aggiudicataria tramite canale da concordarsi tra comune e ditta;

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

Il Dirigente Responsabile



SI ATTESTA che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Loano oggi 30. XII. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 14.01.2017 in relazione al disposto dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 30/12/2016

Il Dirigente Responsabile



CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA



Loano



Boissano



Balestrino

VERBALE DI GARA

STIPULA DI ACCORDO QUADRO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE EDILE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEI COMUNI DI LOANO E BOISSANO - CIG GARA 69073383A3

Mercoledì 28 dicembre 2016, alle ore 11.00, nella sede della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Loano, Boissano e Balestrino presso il Comune di Loano, nell'Ufficio Acquisti, il R.U.P. dr. Luigi Vallarino, il funzionario del Servizio Acquisti dr.ssa Cristina Damele e l'Istruttore Amministrativo dr.ssa Laura Novaro si riuniscono per svolgere le operazioni della gara di cui all'oggetto.

Il R.U.P. dà atto che:

- con determinazione n. 1 del 13.12.2016 il Responsabile della "Centrale di Committenza Unica Loano Boissano Balestrino" ha indetto il procedimento ad evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura e consegna di materiale edile da utilizzarsi per gli interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi in economia da parte dei Comuni di Loano e Boissano, da attuarsi mediante affidamento diretto secondo le modalità stabilite dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 allo scopo di stipulare un "Accordo Quadro" con un unico fornitore ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che nella determinazione di cui sopra viene dato atto, tra l'altro, che si sarebbe proceduto all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta congrua;
- che in data 13.12.2016 sono state inviate – via Pec – le richieste di offerta a n. 9 operatori, il cui elenco è stato approvato con la determinazione n. 1 sopra richiamata;
- che le offerte avrebbero dovuto pervenire al Comune di Loano – quale Comune capofila della Centrale di Committenza Unica – entro le ore 12.00 del 27.12.2016;
- che entro i termini suindicati è pervenuta un'unica offerta dalla Ditta "Edilizia 16 s.r.l.s." di Loano.

Dopodiche, il Rup accerta l'integrità del plico pervenuto e procede all'apertura dello stesso, verificando che al suo interno siano inserite e siano integre le due buste previste, contenenti rispettivamente: Busta A "Documentazione amministrativa", Busta B "Offerta economica".

Poi, procede all'apertura della Busta A contenente la documentazione amministrativa: accerta che nella stessa è stata inserita l'istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni, correttamente redatta sulla modulistica approvata e in bollo.

Successivamente, apre la Busta B contenente l'offerta economica: accerta che nella stessa è stata inserita l'offerta economica, correttamente redatta sulla modulistica approvata e in bollo, recante un ribasso di 15,820% (quindici virgola ottocentoventi per cento) sui prezzi di cui al prezzario regionale 2016 elaborato da Unioncamere.

Il Rup, pertanto, ritenendo che la documentazione presentata sia corretta e l'offerta congrua, dichiara aggiudicataria della gara di cui trattasi la Ditta "Ediliza 16 s.r.l.s." di Loano; si riserva di procedere alla verifica dei requisiti richiesti e, qualora l'esito sia positivo, di formalizzare l'aggiudicazione definitiva con proprio e successivo provvedimento.

Alle ore 13.00 le operazioni di gara pubblica vengono concluse.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Luigi Vallarino 

Dott.ssa Cristina Damele 

Dott.ssa Laura Novaro 

CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA



Loano



Boissano



Balestrino

Accordo quadro tramite affidamento diretto per fornitura e consegna di materiale edile per gli interventi di manutenzione da eseguirsi in economia da parte dei Comuni di Loano e Boissano. - CIG 69073383A3

SCRITTURA PRIVATA

Il giorno del mese di dell'anno, in Loano nell'Ufficio del Comune di Loano sito in

TRA

la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Loano, Boissano e Balestrino (da ora per brevità indicata come CCU) con sede in Loano Piazza Italia n. 2 codice fiscale C.F.: AVCP-0001235 URL:<http://www.comuneloano.it> Sezione "Centrale di Committenza Unica" tel. 019675694 int. fax 019676598 e mail: ccu@comuneloano.it.pec: loano@peccomuneloano.it, nella persona del Dott. Luigi VALLARINO nato ad Albenga (SV) il 05.05.1956, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, domiciliato per la carica presso il Comune di Loano, il quale interviene in questo atto, in esecuzione dell'art. 107 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e del decreto del Sindaco del Comune di Loano n. 27/2016, in rappresentanza e per conto della CCU;

E

la Ditta "Edilizia 16 srls " (da ora per brevità indicata come Ditta) con sede in Loano, Via Delle Texende n. 17 codice fiscale /partita Iva 01727450098 e iscrizione nel registro delle Imprese in persona del Sig. nato a il residente nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- 1) con determinazione n. 1 del 13/12/2016 è stato stabilito di indire una procedura per l'aggiudicazione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura e consegna di materiale di edilizia per gli interventi di manutenzione effettuati in economia dal personale dei Comuni di Loano e Boissano, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- 2) con il medesimo provvedimento suindicato è stato approvato il Disciplinare di gara, contenente tra l'altro le specifiche dei beni oggetto della fornitura;
- 3) con determinazione dirigenziale n. 5 del 29/12/2016 è stato definitivamente aggiudicato l'Accordo Quadro all'unico operatore economico "Edilizia 16 srls" di Loano.
- 4) La Centrale di Committenza Unica stipula il presente Contratto di Accordo Quadro e ne stabilisce

le clausole essenziali per conto dei Comuni di Loano e Boissano i quali aderiscono allo stesso mediante successivi e singoli ordinativi che daranno esecuzione al contratto.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

La CCU affida alla Ditta "Edilizia 16 srls", che accetta, la fornitura e consegna di materiale edile per gli interventi di manutenzione da eseguirsi in economia da parte dei Comuni di Loano e Boissano.

Le forniture e le prestazioni di cui sopra avverranno ai prezzi e con le modalità contenute nell'offerta presentata dalla Ditta in sede di gara e alle condizioni tutte previste dal Disciplinare di gara approvato con la determinazione sopra richiamata, ai quali concordemente si rinvia e che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente senza riserva od eccezione alcuna.

ART. 2 - DURATA E IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha durata di tre anni decorrenti dalla data della stipula e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo massimo di fornitura di € 39.900,00 IVA esclusa per le quote di seguito indicate:

€ 30.900,00 (IVA esclusa) afferenti al Comune di Loano

€ 9.000,00 (IVA esclusa) afferenti al Comune di Boissano.

L'entità complessiva della fornitura non è determinabile a priori e si intende corrispondente al normale fabbisogno del Comune di Loano unitamente al Comune di Boissano per le relative quote; pertanto l'importo massimo della fornitura oggetto dell'accordo quadro è puramente indicativo e l'esatto ammontare della fornitura sarà esclusivamente quello risultante dal complesso degli ordinativi che saranno di volta in volta effettivamente inoltrati dai Comuni appaltanti, in vigenza dell'accordo quadro.

I prezzi dei beni, offerti in sede di gara dall'appaltatore, si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

Nell'ipotesi in cui il fabbisogno dei Comuni interessati sia inferiore a quello ipotizzato, nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria.

L'accordo quadro giungerà a naturale scadenza al raggiungimento dell'importo massimo di fornitura di € 39.900,00 e/o alla scadenza del termine massimo di cui al precedente primo comma.

ART. 3 – DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO

Per quanto riguarda la disciplina del presente accordo quadro, si fa espresso ed integrale rinvio alle seguenti disposizioni del Disciplinare di gara:

- Art. 3 "Valore stimato";
- Art. 4 "Durata";
- Art. 5 "Importi";
- Art. 6 "Criterio di aggiudicazione";

Si precisa che lo sconto offerto dalla ditta aggiudicataria è pari al **15,820%** (diconsi quindici/ottocentoventi) e sarà applicato – per la parte del materiale edile - al Prezzario 2016 elaborato da Unioncamere sino a validità dello stesso e, successivamente, agli importi del prezzario nel tempo aggiornato.

ART. 4 – CONDIZIONI DI FORNITURA

1. I Comuni procederanno a richiedere le forniture mediante l'emissione di ordinativi frazionati secondo le proprie esigenze. Gli ordinativi e le relative consegne avranno presumibilmente cadenza settimanale. La Ditta appaltatrice dovrà eseguire esclusivamente le forniture richieste con ordine delle stazioni appaltanti – Comune di Loano e Comune di Boissano - le quali non procederanno, in nessun caso, alla liquidazione delle fatture che non siano conformi agli ordinativi emessi.
2. Il materiale, nei quantitativi e tipologie richieste, sarà ordinato esclusivamente attraverso specifici ordini di fornitura. Le modalità di invio di tali ordinativi verranno concordate direttamente tra i Comuni appaltanti e la ditta aggiudicataria.
3. La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la merce, direttamente o tramite corriere, all'indirizzo indicato nell'ordine entro i 7 giorni feriali immediatamente successivi alla data di trasmissione dell'ordine stesso e, comunque, durante l'orario lavorativo dei dipendenti del Comune ordinante. La consegna sarà effettuata senza costi aggiuntivi per il Comune. In ogni caso la consegna si considera effettuata nel giorno e nell'ora risultanti dal documento di trasporto.
4. Al materiale dovrà essere allegato idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, che riporti le tipologie e quantità dei beni dei singoli ordinativi di fornitura.
5. La consegna della merce ad indirizzi errati o diversi rispetto a quanto indicato nei singoli ordinativi di fornitura non darà luogo al pagamento del relativo corrispettivo, fermo restando l'obbligo del fornitore di effettuare in ogni caso la consegna all'indirizzo esatto e fatta salva l'applicazione delle penali.
6. Qualora il quantitativo della merce consegnata sia inferiore al quantitativo ordinato, la consegna si considera parziale; in questo caso, ferma restando l'applicazione delle penali stabilite in caso di ritardo dal successivo art. 8, il fornitore è comunque tenuto a completare la consegna entro i termini previsti, senza alcun onere aggiuntivo, ad informare i Responsabili degli acquisti dell'Ente ordinante della consegna parziale e ad indicare sul documento accompagnatorio della merce che completa la fornitura, il riferimento all'ordine assegnato in origine dal fornitore.

ART. 5 – RILEVAZIONE DI DIFETTI QUALITATIVI

1. La Ditta appaltatrice è responsabile nei confronti dei Comuni appaltanti per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni. Gli Enti hanno diritto al ripristino, senza spese, della conformità di quei beni non conformi, mediante sostituzione degli stessi, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
2. Le sostituzioni devono essere effettuate entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi dalla richiesta e non devono arrecare inconvenienti agli Enti, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale lo stesso è stato acquistato. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire, si tiene conto dell'uso del bene.
3. La ditta appaltatrice è responsabile, a norma dell' art. 132 del D. Lgs. 206/2005, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
4. Decorsi infruttuosamente 10 giorni dalla data della richiesta, gli Enti appaltanti potranno acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.
5. In caso di mancata consegna o di consegna di materiale difettoso o difforme rispetto a quanto richiesto, si applicheranno le penalità stabilite dall'art 8 e art. 9, comma 2.

6. Qualora, invece, i Comuni appaltanti ritenessero di accettare, anche parzialmente, i predetti articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
7. Fatta salva l'applicazione delle penali richiamate al comma 5 del presente articolo, il Comune si riserva il diritto di non procedere al pagamento del materiale che riterrà difforme o che non sia stato sostituito entro il termine sopra indicato.

ART. 6 – ULTERIORI OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si impegna inoltre a:

- Effettuare le forniture impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione delle stesse secondo quanto precisato nel Disciplinare e relativi allegati;
- Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative e di indirizzo che a tale scopo dovessero essere impartite dal Comune appaltante;
- Individuare un responsabile operativo che sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti dall'accordo quadro, del quale deve essere fornito il recapito di telefonia fissa e mobile e l'indirizzo e-mail al quale il Comune potrà rivolgersi segnalando eventuali urgenze e le necessità occorrenti e che dovrà essere reperibile dal lunedì al sabato;
- Comunicare tempestivamente alla CCU presso l'Ufficio Acquisti del Comune di Loano le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili;
- Mettere a disposizione un numero di telefono attivo e un indirizzo e-mail negli orari che saranno concordati con i responsabili degli acquisti degli Enti ordinanti;
- Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento del recapito telematico da utilizzare per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai rapporti contrattuali;
- Indicare con congruo preavviso, l'eventuale periodo, coincidente con la chiusura estiva, durante il quale non potranno essere assicurate le consegne nel tempo previsto; tale periodo non potrà in ogni caso essere superiore a giorni 15.

ART. 7 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DELLE FORNITURE

1. Ciascun Comune appaltante – nello specifico il Comune di Loano e il Comune di Boissano - provvederà al pagamento dei corrispettivi di fornitura entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, previa verifica della correttezza delle forniture e prestazioni effettuate nonché della regolarità contributiva del fornitore.

2. Ogni fattura dovrà recare il numero del buono d'ordine emesso dal Comune ordinante e riportare i prezzi unitari offerti, i prezzi unitari e la percentuale di sconto offerto in sede di gara, nonché le quantità e gli importi parziali e totali dei prodotti forniti.

ART. 8 – PENALI

1. I termini e le comminatorie contenute nel presente articolo operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune di Loano della costituzione in mora dell'appaltatore.

2. In caso di mancata consegna, totale o parziale, della fornitura ordinata sarà applicata una penale

pari al 5% del valore della merce non consegnata, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune ordinante, inoltre, ove lo ritenga, potrà rifornirsi sul mercato della merce non consegnata addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello previsto dall'accordo quadro.

3. Per ogni giorno di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto al termine di consegna indicato all'art. 6, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a corrispondere al Comune appaltante una penale pari al 2% del valore del materiale consegnato in ritardo, per ogni giorno successivo al termine prescritto, salvo il risarcimento del maggior danno. Decorso infruttuosamente 10 giorni oltre il termine di consegna previsto, fatta salva la facoltà del Comune di ricorrere alla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi del successivo art. 13, il ritardo sarà considerato quale mancata consegna e il Comune avrà diritto di agire ai sensi del precedente comma 2.

4. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale la Ditta appaltatrice si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune avrà facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

6. Le penali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo verranno applicate, in deroga all'art. 1693 Codice Civile, anche per il caso fortuito.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, per inadempimento dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

a) quando la mancata consegna, totale o parziale, si sia verificata più di una volta;

b) quando vi sia un ritardo di 10 o più giorni lavorativi nella consegna del prodotto o nella sostituzione del prodotto non conforme o difettoso;

c) quando vi sia inosservanza o inadempienza delle clausole contenute nel presente Contratto

2. Nei casi di cui al comma precedente il Comune potrà applicare una penale pari al 10% del valore dell'appalto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.

3. Le interruzioni o i ritardi della fornitura per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. Le cause di forza maggiore non possono essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere.

4. L'accordo quadro si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:

a) in caso di perdita dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, da parte dell'appaltatore;

b) anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, qualora, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dalla Ditta affidataria ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4, il Comune potrà una penale pari al 10% dell'importo dell'appalto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti dei terzi e degli enti Appaltanti per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di commercio dei materiali oggetto del presente Capitolato.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dalla Ditta affidataria, anche per il fatto del terzo, intendendo gli enti appaltanti restare estranei ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e le ditte fornitrici dei vari prodotti o degli altri supporti necessari allo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
3. Il gli Enti appaltanti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui la Ditta appaltatrice abbia usato, nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
4. Qualora venga promossa nei confronti degli Enti appaltanti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, la Ditta affidataria sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia e all'estero di brevetti (per invenzione, brevetti industriali e marchi), incluse le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, ciascun Ente appaltante per propria competenza informerà per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
5. La Ditta appaltatrice è altresì responsabile nei confronti degli Enti appaltanti per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni subiti, sia durante il periodo in cui gli articoli rimangono depositati nei locali a ciò destinati dalla Ditta stessa, sia durante le operazioni di trasporto, anche se effettuato da terzi, e fino all'avvenuta consegna, a meno che non provi che la perdita o l'avaria degli stessi derivi dalla loro natura, loro vizi e/o da cause di forza maggiore.
6. Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenni gli Enti appaltanti anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, tanto dei Comuni che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Di conseguenza è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere i Comuni sollevati ed indenni contro azioni legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta affidataria o al personale di cui la ditta risponda per legge e relativi ai rapporti contrattuali con gli Enti appaltanti.
7. La Ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire i Comuni del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni previste dal presente Contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dal Comune stesso.

ART. 11 – RECESSO

1. La Centrale di Committenza Unica ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dall'accordo quadro in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta fornitrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune committente.
3. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte sino alla data di efficacia del recesso secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, senza che al Comune faccia carico, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile, alcun onere aggiuntivo. La Ditta rinuncia pertanto, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

4. Nell'arco della durata dell'accordo quadro l'aggiudicazione non costituisce per la Ditta affidataria diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare a soggetti terzi, a qualsiasi titolo ed anche parzialmente, l'accordo quadro ed i relativi ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione o del subappalto.

2. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della CCU, ente contraente, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla CCU stessa l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la CCU può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale ed i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originario appaltatore.

3. E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalle forniture effettuate dagli enti appaltanti.

4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la CCU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo quadro.

ART. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

Le parti danno atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per la redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio di interferenza).

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Savona.

ART. 15 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

La presente scrittura privata non autenticata, concernendo forniture soggette a Iva, verrà registrata in caso d'uso. In tal caso, tutte le spese relative saranno interamente a carico della ditta fornitrice e in sede di registrazione sarà soggetta ad imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 11 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima.

Art. 17 - CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

1. Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente gli articoli sopra menzionati.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Centrale di Committenza Unica il RUP _____

Per la Ditta "Edilizia 16 srls" _____